



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MEROPE"

Codice Meccanografico: RMIC8FC003 - Distretto 16 - Codice fiscale 97713100580
Via Merope, 24 - 00133 ROMA Tel. 062011102

E-mail: rmic8fc003@istruzione.it PEC: rmic8fc003@pec.istruzione.it Sito web: www.icviamerope.edu.it

**Al personale docente della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Ai genitori/tutori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado**

Circolare n. 15

OGGETTO: Assenze e validità anno scolastico 2026-2027 per la valutazione degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

VISTO

il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA

la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";

VISTO

il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO

che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

DETERMINA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2026-2027, è fissato come segue:

SCUOLA	Numero di ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di presenza (75%)	Numero massimo di ore di assenza (25%)	Giorni di lezione
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30	990	743	247	Circa 41
PRIMARIA A TEMPO RIDOTTO	27	911	684	227	Circa 41
PRIMARIA A TEMPO PIENO	40	1318	989	325	Circa 41

Il monte ore annuale per gli alunni della SSIG è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola), per gli alunni della scuola Primaria a tempo ridotto è di 911, mentre per quelli della Primaria a tempo pieno è di 1318.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a tre quarti del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore per la SSIG, a 684 per la Primaria a tempo ridotto e a 1318 per la Primaria a tempo pieno.

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a un quarto del monte ore annuale, cioè 247 ore per gli alunni della SSIG, 227 per gli alunni della Primaria a tempo ridotto e 325 per quelli della Primaria a tempo pieno. pari a 41 giorni.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 10 settembre 2026, data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2026-2027.

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10, del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali. Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe le assenze dovute a:

- ✓ alunni con certificazione di disabilità: deroga;
- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ gravi motivi documentati legati a disagio socioeconomico-familiare con eventuale presa in carico da parte del Servizio sociale;
- ✓ terapie e/o cure programmate;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; (si veda regolamento);
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; cfr. Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale comporta la non validità dell'anno scolastico con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Si ricorda che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si raccomanda ai docenti di classe di monitorare le assenze degli alunni e di comunicare tempestivamente, mediante il coordinatore di classe, alla Dirigente scolastica situazioni di discontinuità nella frequenza in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie qualora le ore di assenza accumulate rappresentassero un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Roma, 14/09/2026

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Mastropierro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co. 2, D.lgs 39/93